



Papers di
DIRITTO
EUROPEO

www.papersdidirittoeuropeo.eu
ISSN 2038-0461

2024, n. 1

DIRETTORE RESPONSABILE

Maria Caterina Baruffi (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Bergamo).

COMITATO DI DIREZIONE

Francesco Bestagno (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Consigliere giuridico presso la Rappresentanza permanente d'Italia all'UE); **Andrea Biondi** (Professor of European Law e Director of the Centre of European Law, King's College London); **Fausto Pocar** (Professore emerito, Università di Milano); **Lucia Serena Rossi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna; Giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea).

COMITATO SCIENTIFICO

Adelina Adinolfi (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Firenze); **Elisabetta Bani** (Ordinario di Diritto dell'economia, Università di Bergamo); **Matteo Borzaga** (Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Trento); **Susanna Cafaro** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università del Salento); **Laura Calafà** (Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Verona); **Javier Carrascosa González** (Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad de Murcia); **Luigi Daniele** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Roma "Tor Vergata"); **Angela Di Stasi** (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Salerno); **Davide Diverio** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano); **Franco Ferrari** (Professor of Law e Director of the Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law, New York University); **Costanza Honorati** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano-Bicocca); **Paola Mori** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro); **Matteo Ortino** (Associato di Diritto dell'economia, Università di Verona); **Carmela Panella** (Ordinario f.r. di Diritto internazionale, Università di Messina); **Lorenzo Schiano di Pepe** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova); **Alessandra Silveira** (Profesora Asociada e Directora do Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Universidade do Minho); **Eleanor Spaventa** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Bocconi" di Milano); **Stefano Troiano** (Ordinario di Diritto privato, Università di Verona); **Michele Vellano** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino).
Segretario: **Caterina Fratea** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona).

COMITATO DEI REVISORI

Stefano Amadeo (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Trieste); **Bruno Barel** (Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova); **Silvia Borelli** (Associato di Diritto del lavoro, Università di Ferrara); **Laura Carpaneto** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova); **Marina Castellaneta** (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Bari "Aldo Moro"); **Federico Casolari** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Gianluca Contaldi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Macerata); **Matteo De Poli** (Ordinario di Diritto dell'economia, Università di Padova); **Giacomo di Federico** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Fabio Ferraro** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Napoli "Federico II"); **Daniele Gallo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, LUISS Guido Carli); **Pietro Manzini** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Silvia Marino** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università dell'Insubria); **Emanuela Pistoia** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo); **Francesca Ragno** (Ordinario di Diritto internazionale, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Carola Ricci** (Associato di Diritto internazionale, Università di Pavia); **Giulia Rossolillo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Pavia); **Vincenzo Salvatore** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università dell'Insubria); **Andrea Santini** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); **Cristina Schepisi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Napoli "Parthenope"); **Martin Schmidt-Kessel** (Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Verbraucherrecht und Privatrecht sowie Rechtsvergleichung, Universität Bayreuth); **Chiara Enrica Tuo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova).

COMITATO EDITORIALE

Diletta Danieli (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona); **Simone Marinai** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa); **Teresa Maria Moschetta** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Roma Tre); **Rossana Palladino** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno); **Cinzia Peraro** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bergamo); **Federica Persano** (Ricercatore di Diritto internazionale, Università di Bergamo); **Angela Maria Romito** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari "Aldo Moro"); **Sandra Winkler** (Associato di Diritto della famiglia, Università di Rijeka).

REDAZIONE

Valeria Amenta (Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche europee e internazionali, Università di Verona).
Responsabile: **Isolde Quadranti** (Documentalista, Centro di documentazione europea, Università di Verona).

I contributi sono sottoposti ad un procedimento di revisione tra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*).
Non sono sottoposti a referaggio esclusivamente i contributi di professori emeriti, di professori ordinari in quiescenza e di giudici di giurisdizioni superiori e internazionali.

Fascicolo 2024, n. 1

INDICE

Maria Caterina Baruffi e Ruggiero Cafari Panico <i>Editoriale. Le sfide dell'Europa: l'ora delle riforme</i>	1
Ennio Triggiani <i>Il diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile</i>	17
Lina Panella <i>La tutela delle persone nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo</i>	47
Angela Di Stasi <i>A margine della più ampia vetero-nova quaestio relativa alla soggettività internazionale dell'individuo. Qualche considerazione con riferimento alla legittimazione all'azione nel sistema CEDU</i>	95
Giulia Rossolillo <i>Ricongiungimento familiare e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</i>	121
Giacomo Biagioni <i>Libera circolazione delle persone tra estradizione e mandato d'arresto europeo nello spazio giudiziario europeo «allargato»</i>	135
Alice Pisapia <i>Il locus standi delle associazioni per la tutela di interessi collettivi. Evoluzioni giurisprudenziali tra tutela ambientale e tutela dei dati personali</i>	159
Alessandro Rosanò <i>Promozione della salute mentale dei lavoratori nel diritto dell'Unione europea: considerazioni de iure condito e de iure condendo</i>	185

A margine della più ampia *vetero-nova quaestio* relativa alla soggettività internazionale dell'individuo. Qualche considerazione con riferimento alla legittimazione all'azione nel sistema CEDU

Angela Di Stasi*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive e limiti dell'indagine. – 2. La sicura evolutività della classica questione della soggettività internazionale dell'individuo. – 3. Brevi considerazioni su alcune espressioni di «soggettività attiva» nel diritto convenzionale: la partecipazione del privato all'attività giurisdizionale internazionale. – 4. Il diritto di ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell'uomo nel quadro del progressivo rafforzamento dello «statuto» processuale dell'individuo nella CEDU. – 5. Legittimazione all'azione nel sistema CEDU. Contenuto e limiti di una personalità internazionale relativa (o *sui generis*) dell'individuo.

1. Considerazioni introduttive e limiti dell'indagine.

Questo studio si propone di svolgere alcune considerazioni a margine di una *vexata quaestio* di grande respiro teorico, per certi versi anche potenzialmente sterile¹, quale è quella della soggettività internazionale dell'individuo: il tutto, in una prospettiva evolutiva², con riferimento all'attuale fase di sviluppo della comunità internazionale laddove essa, pur senza modificarsi nella sua struttura di base, fondata sulla coesistenza di enti collettivi *superiorem non recognoscentes*, tende a connotarsi per la significativa

* Professore ordinario di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Salerno.

¹ T. TREVES, *The Expansions of International Law. General Course on Public International Law*, in *Recueil des Cours*, 2019, t. 398, pp. 9-398, spec. p. 110, sottolinea che costituisce una questione di preferenza dottrinale o politica quella di considerare gli individui come soggetti del diritto internazionale. Sul carattere «sterile and unhelpful in practice» del dibattito relativo alla soggettività internazionale dell'individuo v. (voce) *Individuals*, in C. PARRY, J.P. GRANT (eds.), *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, New York, London, Rome, 1986, pp. 167-168, spec. p. 168.

² Sarebbe impossibile dar conto della dottrina (anche classica) che ha sottolineato il carattere evolutivo della problematica relativa alla soggettività internazionale dell'individuo. Per tutti (e senza dimenticare N. POLITIS e J. SPIROPOULOS di cui *infra* nella nota 9, ricordiamo G. SALVIOLI, *Sujets du Droit International*, in *Recueil des Cours*, 1933, t. 46, IV, pp. 38-77, spec. p. 41 laddove sottolinea come «il est clair que l'individu n'est pas en ce moment titulaire du droit, dont il est seulement un bénéficiaire» (enfasi aggiunta).

«emersione» di soggetti o attori non statuali, a dimensione non solo collettiva o associativa (come costituiscono le organizzazioni internazionali)³ ma anche individuale⁴.

Siffatta «emersione» comporta, ai fini dell'eventuale riconoscimento in capo agli individui della personalità giuridica internazionale, una sorta di «adattamento» della nozione generale di soggettività internazionale in ragione delle specificità strutturali di tali entità: un «adattamento» che si inquadra nel carattere «dinamico» della nozione di soggetti internazionali fino al punto da potersi prospettare, almeno quale ipotesi di lavoro, l'esistenza di forme *sui generis* di personalità internazionale di contenuto peculiare o relativo.

³ Sia consentito rinviare ad A. DI STASI, *La personalità giuridica internazionale delle organizzazioni internazionali*, in P. PENNETTA, S. CAFARO, A. DI STASI, I. INGRAVALLO, G. MARTINO, C. NOVI, *Diritto delle organizzazioni internazionali*, Milano, 2024, pp. 123-150.

⁴ In ragione della peculiarità del tema, oggetto di trattazione diffusissima nella letteratura specializzata, sarebbe impossibile dar conto in maniera esaustiva, in questa sede, della dottrina. Cfr., per tutti, a partire dagli anni Ottanta nella dottrina straniera J.A. BARBERIS, *Nouvelles questions concernant la personnalité juridique internationale*, in *Recueil des Cours*, 1983, t. 179, vol. I, pp. 161-289, spec. p. 259 ss.; ID., *Los sujetos del Derecho internacional actual*, Madrid, 1984, spec. pp. 160-190; R. BARBOZA, *The International Personality of the Individual*, in *Studi in onore di Giuseppe Sperduti*, Milano, 1984, pp. 373-393; M. JANIS, *Individuals as subjects of international law*, in *Cornell International Law Journal*, 1984, pp. 61-78; R.A. MULLERSON, *Human Rights and the Individual as Subject of International Law: A Soviet View*, in *European Journal of International Law*, 1990, pp. 33-43; A. PELLET, *Le droit international à l'aube du XXIème siècle*, in J. CARDONA LLORENS (coord.), *Cursos Euromediterraneos Bancaja de Derecho Internacional*, vol. I, 1997, pp. 19-112, spec. p. 83 ss.; M. PÉREZ GONZALES, *La subjectividad internacional (II): la personalidad internacional de otros sujetos*, in M. DIEZ DE VELASCO VALLEJOS, *Instituciones de Derecho Internacional Público*, 11.^a ed., Madrid, 1997, pp. 248-252; S. FRAIDENRAJ, *Changing position of the individual in International Law*, in *Thesaurusus Agroasium*, Thessaloniki, 1998, vol. XXIII; A.A. CANÇADO TRINDADE, *The Procedural Capacity of the Individual as Subject of International Human Rights Law. Recent Developments*, in *Karel Vasak Amicorum Liber. Les droits de l'homme à l'aube du XXI siècle*, Bruxelles, 1999, pp. 521-544; F.A.A. SATCHIVI, *Les sujets de droit. Contribution à l'étude de la reconnaissance de l'individu comme sujet direct du droit international*, Paris, 1999, p. 592 ss.; A. ORAKHELASHVILI, *The Position of the Individual in International Law*, in *California Western International Law Journal*, 2001, pp. 241-277; T. MERON, *Subjects of International Law*, in *International Law in the Age of Human Rights*, in *Recueil des Cours*, 2003, t. 301, spec. pp. 325-372; J. CASSIDY, *Emergence of the Individual as an International Juristic Entity: Enforcement of International Human Rights*, in *Deakin Law Review*, 2004, pp. 533-572; B. GRZESZICK, *Rechte des Einzelnen im Völkerrecht*, in *Archiv des Völkerrechts*, 2005, pp. 312-344; A.A. CANÇADO TRINDADE, *The Legal Personality of the Individuals as Subject of International law*, in *International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium*, in *Recueil des Cours*, 2005, t. 316-317, p. 252 ss.; ID., *The Emancipation of the Individual from his Own State: The Historical Recovery of the Human Person as Subject of the Law of Nations*, in *Organización de los estados americanos - Corte Interamericana de Derechos Humanos* (coord.), *La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un Cuarto de Siglo: 1979-2004*, San José, 2005, pp. 159-206, reperibile [online](#); A. PETERS, *Beyond Human Rights: The Legal Status of the Individual in the International Law*, Cambridge, 2016; R. MCCORQUODALE, *The Individual in International Law*, in M. EVANS (ed.), *International Law*, Oxford, 2018, parte III, pp. 259-285. V., inoltre, le seguenti voci di enciclopedia: G. ARANGIO RUIZ, M. LUCILLA, E. TAU ARANGIO-RUIZ, (voce) *Soggettività nel diritto internazionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, 1999, vol. XIV, pp. 342-362; K.J. PARTSCH, *Individuals in International Law*, in *Encyclopedia of Public International Law*, vol. II, pp. 957-962; M.R. SAULLE, (voce) *Individuo (nell'ordinamento internazionale)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XVI, Roma, 1989, pp. 1-6; U. VILLANI, (voce) *Diritti dell'uomo*, in *Novissimo Digesto Italiano Appendice*, Torino, 1981, p. 134; A. CASSESE, (voce) *Individuo (diritto internazionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, 1971, vol. XXI, pp. 184-222.

Orbene, nel più generale percorso di ampliamento del contenuto materiale e della sfera di applicazione del diritto internazionale – oltre la sua classica connotazione di diritto interstatale e alla luce di una prospettiva «individuo-centrica» – la rilettura della critica dottrinale alla personalità giuridica internazionale dell'individuo, che comporta la parziale rivisitazione di dottrine giusnaturalistiche e positivistiche, verrà declinata con riferimento al solo profilo attivo della soggettività internazionale dello stesso, vista sotto il versante della titolarità di alcuni diritti sostanziali e procedurali⁵.

«Banco di prova»⁶, ai fini della configurabilità di forme limitate di soggettività internazionale dell'individuo, sarà un sistema convenzionale *sui generis* quale è quello costituito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU): un sistema ritenuto, da tempo, una significativa espressione della crescente «presenza» dell'individuo nella comunità internazionale sulla base di norme di diritto internazionale⁷.

Le riflessioni condotte non si occuperanno del profilo passivo della soggettività internazionale (responsabilità penale dell'individuo per azioni contrarie alla dignità umana e alla protezione dei valori umani fondamentali, come conseguenza dell'esistenza di alcuni doveri in capo allo stesso) incentrandosi, come si diceva, sul solo profilo attivo della stessa soggettività.

L'indagine non sarà svolta con riferimento all'ordinamento internazionale anche se è ben noto che la personalità internazionale dei soggetti «classici» del diritto internazionale (quali Stati e organizzazioni internazionali) determina una condizione giuridica produttiva di effetti *erga omnes*.

La trattazione, come si anticipava, si riferirà, invece, ad un ordinamento a base pattizia e cioè il sistema convenzionale rappresentato dalla CEDU. Il tutto sulla base di una doppia consapevolezza: da un lato, dei limiti di una traiettoria di analisi che provi a separare un *unicum* quale costituisce il tema della soggettività internazionale dell'individuo che si sostanzia evidentemente tanto in un profilo attivo che in un profilo passivo⁸; dall'altro, il chiaro convincimento che il *focus* di analisi dischiuse sul sistema

⁵ Sia consentito di rinviare per ulteriori approfondimenti ad A. DI STASI, *La personalità internazionale dell'individuo: contenuto e limiti di una possibile "soggettività attiva" nell'ordinamento internazionale*, in L. PANELLA, E. SPATAFORA (a cura di), *Studi in onore di Claudio Zanghì*, vol. I, Torino, 2011, pp. 191-222.

⁶ Per utilizzare l'espressione di R. QUADRI, *Diritto Internazionale Pubblico*, 5^a ed., Napoli, 1968, p. 398.

⁷ Si vedano le considerazioni svolte in tal senso, nel quadro di una prospettazione della questione molto problematica, da M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, *Diritto internazionale. Parte generale*, 1991, Milano, p. 178 ss., spec. p. 179, che, con riferimento alla CEDU, sottolineano come alcune «norme (...) sembrano, per il modo in cui sono formulate (...) attribuire diritti all'individuo e obblighi allo Stato» salvo a ritenere tali norme «come attributive di diritti ed obblighi soltanto tra gli Stati contraenti, relativamente a comportamenti di cui gli individui siano i meri beneficiari materiali».

⁸ È ben noto che il profilo passivo della soggettività internazionale abbia trovato nuova linfa nell'istituzione dei Tribunali penali internazionali *ad hoc* e della Corte penale internazionale senza dimenticare il rilievo delle norme consuetudinarie con riferimento ai *crimina iuris gentium*.

CEDU non esclude l'esistenza di altri sistemi normativi – di cui questo lavoro non si occuperà – in cui emergono significative situazioni giuridiche soggettive riferibili all'individuo sotto il profilo della legittimazione all'azione che contemplano il conferimento allo stesso di diritti procedurali. Mi riferisco, in particolare, al diritto di ricorso dei privati alla Corte di giustizia dell'Unione europea che ha registrato, peraltro, il progressivo allargamento della nozione di interesse individuale, ma anche allo *status* dell'individuo nel processo davanti alla Corte interamericana dei diritti umani.

2. La sicura evolutività della classica questione della soggettività internazionale dell'individuo.

È noto che la possibilità di attribuire all'individuo un complesso di diritti e di renderlo destinatario di obblighi derivanti dalle norme dell'ordinamento internazionale, quale estrinsecazione della personalità giuridica internazionale, abbia costituito una delle *vetero quaestio* su cui, tradizionalmente, ha profondamente dibattuto la dottrina⁹ e su cui, invero, non ha mancato di pronunciarsi anche la giurisprudenza¹⁰.

⁹ Nella dottrina classica cfr., tra tutti, G. ARANGIO RUIZ, *L'individuo e il diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1971, vol. 54, 4, pp. 561-608; H. LAUTERPACHT, *The Status of Individuals in International Law*, in *Survey of International Law in Relation to the Work of Codification of the International Law Commission*, Memorandum prepared for the United Nations Secretariat (UN Doc. [A/CN.4/I Rev. 1](#), febbraio 1949, p. 19), ripubblicato in *International Law: Being the Collected Papers of Hersch Lauterpacht*, vol. 1, 1970; W.P. GORMLEY, *The Procedural Status of the Individuals before International and Supranational Tribunals*, The Hague, 1966; A. NØRGAARD, *The Position of the Individual in International Law*, Copenhagen, 1962; G. DAHM, *Die Stellung des Menschen im Völkerrecht unserer Zeit*, Tübingen, 1961; P. PAVEL REMEC, *The Position of the Individual in International Law*, The Hague, 1960; F. DURANTE, *Ricorsi individuali ad organi internazionali. Contributo alla teoria della personalità internazionale dell'individuo*, Milano, 1958; M.S. KOROWICZ, *The Problem of the International Personality of Individuals*, in *American Journal of International Law*, 1956, pp. 533-562; G. SPERDUTI, *L'individu et le droit international*, in *Recueil des Cours*, 1956, t. 96, vol. II, pp. 729-849, che lo definisce come «destinatario principale dei diritti dell'uomo»; G. ARANGIO RUIZ, *Gli enti soggetti dell'ordinamento internazionale*, Milano, 1951, spec. pp. 250-319; R. CASSIN, *L'homme sujet de droit international et la protection des droits de l'homme dans la société nouvelle*, in AA. VV., *La technique et les principes du droit public. Mélanges en l'honneur de Georges Scelle*, t. I, Paris, 1950, pp. 67-91; P. REUTER, *Quelques remarques sur la situation juridique des particuliers en droit international public*, in *Mélanges Scelle*, Paris, 1950, pp. 535-552; G. SPERDUTI, *L'individuo nel Diritto internazionale*, Milano, 1950; J. SPIROPOULOS, *L'individu et le droit international*, in *Recueil des Cours*, 1929, vol. 30, V, pp. 195-269; N. POLITIS, *Le nouvelles tendances du droit international*, Paris, 1927, pp. 76-77, 82-83, 89-90; A. CAVAGLIARI, *I soggetti del diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1925, pp. 18-32, spec. p. 25 ss.

¹⁰ La problematica della soggettività internazionale dell'individuo è stata esaminata a partire dal celebre parere del 3 marzo 1928 della Corte permanente di giustizia internazionale nel caso sulla competenza dei tribunali di Danzica (in [Cour Permanente De Justice Internationale, Publications, serie B, 1928](#), n. 15, p. 17 ss.). In quella sede si affermò: «may be readily admitted that, according to a well-established principle of international law, the *Beamtenabkommen*, being an international agreement, cannot, as such, create direct rights and obligations for private individuals. But it cannot be disputed that the very object of an international agreement, according to the intention of the contracting Parties, may be the adoption by the Parties of some definite rules creating individual rights and obligations and enforceable by the national courts». Per un commento cfr. H. LAUTERPACHT, *The Development of International Law by the Permanent Court of International Justice*, London, 1934, p. 50 ss., che ne ravvisa il riconoscimento,

Senza alcuna pretesa di poter delineare compiutamente il panorama dottrinario in materia, è ben noto che, tradizionalmente, all'individuo non è stato riconosciuto lo *status* di soggetto nell'ordinamento internazionale salvo a dimostrare il suo *locus standi* in un ordinamento, derivato dal primo e riconducibile all'esercizio di funzioni normative da parte delle organizzazioni internazionali o, in estrema *ratio*, in un ordinamento settoriale proprio di gruppi organizzati a carattere internazionale. D'altra parte, la stessa affermazione dogmatica dei principi di sovranità e di non intervento come pure della titolarità in capo allo Stato del diritto alla protezione diplomatica hanno costituito di per sé uno sbarramento alla configurabilità di forme di soggettività internazionale che prescindessero dall'«*écran*» statale quale fattore di interposizione¹¹.

È altrettanto risaputo che l'applicazione a tale questione di criteri di assolutezza ha condotto, per molto tempo, alla prevalente negazione della stessa e alla riconduzione dell'individuo ad oggetto del diritto internazionale¹². Il tutto ovviamente senza dimenticare qualche importante eccezione laddove il riferimento è, per tutti, a Kelsen che,

da parte della Corte, di accordi internazionali a favore degli individui. La questione della capacità processuale dell'individuo davanti alla Corte permanente di giustizia internazionale era stata risolta negativamente nell'ambito dei lavori di un comitato di giuristi che, a maggioranza (favorevoli solo Loder e De Lapradelle) nel 1920 si era pronunciato per l'esclusione di un *locus standi* dell'individuo davanti alla Corte nei giudizi contro Stati stranieri. Nella giurisprudenza classica v. la posizione adottata dalla Corte permanente di giustizia internazionale nel caso *Mavrommatis Palestine Concessions* (in [Permanent Court of International Justice, serie A, 1924, n. 2](#), p. 12 ss.) laddove si sottolinea che: «[i]t is an elementary principle of international law that a State is entitled to protect its subjects, when injured by acts contrary to International law committed by another States (...) By taking up the case of one of its subjects and by resorting to diplomatic action (...) a State is in reality asserting its owns rights». Nella giurisprudenza statunitense v. i noti casi *Filartiga v Peña-Irala* (630 F2 d 876/1980), *Rodriguez Fernandez v Wilkinson* (505 F. suppl. 787/1980); *Forti v Suarez-Mason* (672 F Suppl.1531/N.D.Cal. 1987), *Kadic v Karadzic* (70 F 3d 232 1995), *Abebe-Jira v Negewo* (72 F3d 844/1996), *Hawa Abdi Jama v United States INS* (22 F.Supp.2d 353/1998), *Aldana v Fresh Del Monte Produce Inc.* (305 F.Supp. 2d 1285/2003). Per una disamina di tale giurisprudenza ai fini dell'«Emergence of the Individual as an International Juristic Entity» cfr. J. CASSIDY, *Emergence*, cit., pp. 558-564. È sintomatico, sempre con riferimento alla giurisprudenza, come nel volume 4, «*The Individual in International Law*» del BRITISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW (ed.), *British International Law Case*, London, New York, 1966, mancasse, invece, qualsiasi riferimento al tema della soggettività internazionale dell'individuo.

¹¹ L'idea della personalità giuridica come una *factio iuris* rappresenta un dato scontato con riferimento a tutte le persone giuridiche pubbliche e private, come sottolinea anche la manualistica internazionale allorché definisce lo Stato come *écran*, ovvero uno schermo peraltro non autosufficiente a celare il pluralismo di una realtà sottostante anche interindividuale. Sullo Stato come *écran*, v. tra tutti N.Q. DINH, P. DAILLIER, A. PELLET, *Droit international public*, 7^{ème} ed., Paris, 2002, p. 649.

¹² Cfr., per una esauriente formulazione della teoria dell'individuo come oggetto del diritto internazionale, già P. HEILBORN, *Das System des Völkerrechts entwickelt aus den völkerrechtlichen Begriffen*, Berlin, 1896, pp. 58-211, 372, 374, 382, 417. Sull'individuo come oggetto dell'ordinamento giuridico internazionale cfr. anche A. VERDROSS, *Derecho internacional público*, Madrid, 1976, p. 199. Anche nella dottrina internazionalistica americana ampia diffusione è stata tributata alle teorie che hanno negato la personalità internazionale dell'individuo guardando ad esso come «oggetto» del diritto internazionale. V., per tutti, L.C. GREEN, *International Law through the cases*, 4th ed., Toronto, 1978, spec. parte IV, cap. 22 (*Individuals*) e G. MANNER, *The Object Theory of the Individual in International Law*, in *American Journal of International Law*, 1952, pp. 428-449. Con riferimento alle conferme di tale approccio nella casistica giurisprudenziale citiamo, per tutti, il [Nottenbohm Case \(Liechtenstein c. Guatemala\)](#), ICJ, 1955, 4 e il [Barcelona Traction Case](#), ICJ, 1970, 3. *Contra*, i cases [Respublica c. De Longchamps](#) e [The Paquete Habana](#).

come sappiamo, faceva derivare dalle sue premesse teoriche – lo Stato quale ordinamento giuridico – la conclusione che tutte le norme giuridiche internazionali, perlomeno in ultima analisi, non possano non essere dirette nei confronti dei soggetti individuali.

È evidente, d'altra parte, che in un ordinamento internazionale, a prevalente strutturazione stato-centrica, la soggettività «originaria» o naturale dell'individuo fosse «compressa» o assorbita dalla soggettività formale degli Stati, deputati alla protezione di un «ente» (l'individuo) sprovvisto di qualsiasi autorità effettiva atta a contrapporsi a quella dei governi cui è sottoposto e ritenuto inidoneo, in quanto tale, ad essere soggetto di diritto internazionale¹³.

È altrettanto evidente che la *vexata quaestio* relativa alla soggettività internazionale dell'individuo non potesse non risentire della tendenziale moltiplicazione, all'interno della comunità internazionale, del novero dei soggetti o, almeno, degli «attori», ma anche del progressivo superamento della tradizionale dicotomia tra lo *status* soggettivo e oggettivo nell'ordinamento internazionale¹⁴.

E dunque, alla luce di una più matura concezione dei rapporti tra sovranità statale e diritti umani ma anche nel quadro di una rafforzata centralità della tutela internazionale dei diritti dell'uomo, tale *questione* sembra abbia riacquisito importanza negli ultimi decenni nella direzione del riconoscimento di diritti direttamente in capo agli individui «azionabili da essi stessi davanti a istanze giudiziali e paragiudiziali internazionali, quindi oltre i confini giudiziari dei rispettivi Stati di appartenenza, ma anche avverso quegli stessi»¹⁵.

¹³ Sull'impossibilità per l'individuo di essere soggetto di diritto internazionale in ragione delle fondamentali caratteristiche dello stesso diritto internazionale (*Law among States*) v. classicamente L. OPPENHEIM, *International Law*, London, 1905, p. 341, reperibile [online](#) ove si afferma che «since the Law of Nations is a law between States only and exclusively, States only and exclusively are subjects of the Law of Nations», Si veda, altresì, T. PERASSI, *Lezioni di Diritto Internazionale*, Padova, 1961, quando, nell'inquadramento dei soggetti del diritto internazionale (cap. II), sottolinea che «è evidente che la classe primaria dei soggetti del diritto internazionale è costituita da Stati» (p. 46). Interessanti osservazioni compaiono anche in K. MENG, *A Criticism of the Theories of Bourgeois International Law Concerning the Subject of International Law and Recognition of States*, in *Kuo-chi ween-t'i yen-chiu*, 1960, n. 2, p. 44, nella traduzione di J. COHEN, H. CHIU, *People's China and International Law: A Documentary Study*, 1974, p. 97.

¹⁴ Con riserva della bibliografia citata nelle note successive v., sull'erosione della classica distinzione tra soggetti ed oggetti, J. H. WOLFE, *Modern International Law. An Introduction to the Law of Nations*, New Jersey, 2002. Sul punto si veda anche R. HIGGINS, *Problems and Process, International Law and How we Use It*, Oxford, 1994, p. 49, quando afferma «[t]he whole notion of "subjects" and "objects" (as it) has no credible reality, and, in my view, no functional purpose in international law». La presente indagine prescinde da qualsiasi disamina del concetto di personalità giuridica e della nozione di soggetto di diritto internazionale per cui rinviamo alla definizione data nel celebre parere reso dalla Corte internazionale dell'Aja sulla riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite (v. [CIJ, in Recueil des arrêts](#), 1949, p. 174) laddove il soggetto di diritto internazionale «is a entity (...) capable of possessing international rights and duties and has the capacity to maintain its rights by bringing international claims».

¹⁵ Così A. TANZI, *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, 6ª ed., Padova, 2019, p. 230.

Non manca, invero, chi ne sottolinea la sua irrilevanza giacché il rafforzamento della dignità dell'essere umano, in quanto «valore trascendente in sé stesso» costituisce il «bene giuridico protetto» da tutto il mondo giuridico, incluso il diritto internazionale pubblico ed, in particolar modo, il diritto internazionale dei diritti umani¹⁶.

Parimenti non manca chi, nella prospettazione di un diritto internazionale, inteso come una forma particolare del processo di assunzione delle decisioni (*decision-making process*), abbia proposto di sostituire alla *quaestio* sulla personalità quella riferibile alla partecipazione laddove evidentemente non può ritenersi esistente una piena identificazione tra soggetti di diritto internazionale ed enti che partecipano alla vita di relazione internazionale¹⁷.

Altri, con riferimento alla problematica relativa all'accesso dell'individuo alla giustizia nel diritto internazionale, dopo aver richiamato la necessità di concentrarsi sull'esame della relativa prassi e l'erroneità di un possibile collegamento al criterio formale della personalità, abbia definito «vecchia ed inconcludente» la «discussione sul se gli individui abbiano o meno una personalità internazionale»¹⁸.

D'altro lato non si può dimenticare chi sottolinea il crescente ruolo degli individui come partecipanti e soggetti del diritto internazionale¹⁹ e chi evidenzia come «la definizione dell'individuo come soggetto dell'ordinamento o la negazione della sua personalità internazionale (non) esauriscono le angolazioni dalle quali tale problema può essere considerato e risolto»²⁰.

Non mi soffermerò sul fatto che la prevalente dottrina contemporanea tenda ormai, in linea generale, a riconoscere la sussistenza di una personalità internazionale, sia pur limitata o relativa, dell'individuo (sia esso persona fisica o giuridica)²¹.

¹⁶ Così H. ARBUET VIGNALI, *Naturaleza y extensión de la protección internacional de los Derechos Humanos y sus vinculaciones con la soberanía*, in Héctor Gros Espiell *Amicorum Liber*, Bruselas, 1997, pp. 229-244, spec. p. 34, reperibile [online](#). Nella manualistica più recente v., tra gli altri, J.E.M. MACHADO, *Direito internacional*, Coimbra, 2006, laddove (p. 561) si parla di «individuo como unidad primária e sujeito por excelência do direito internacional».

¹⁷ Cfr., ancora, R. HIGGINS, *Problems*, cit., p. 50. La HIGGINS (pp. 52-54) applica la distinzione tra «recognition» di un diritto e sua «enforceability» al diritto internazionale generale. Da un differente angolo visuale sulla partecipazione v. K. KNOP, *Diversity and Self-Determination in International Law*, Cambridge, 2002. Nella dottrina italiana, N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto internazionale*, 7^a ed., Torino, 2023, utilizza, nel cap. 1, la dizione «enti che partecipano alla vita di relazione internazionale» in luogo di quella tradizionale di soggetti e, con specifico riferimento all'individuo (sez. V), quella di «enti partecipanti occasionalmente alla vita di relazione internazionale».

¹⁸ Così F. FRANCONI, *Il diritto di accesso alla giustizia nel Diritto internazionale generale*, in F. FRANCONI, M. GESTRI, N. RONZITTI, T. SCOVAZZI (a cura di), *Accesso alla giustizia dell'individuo nel Diritto internazionale e dell'Unione europea*, Milano, 2008, pp. 3-44, spec. p. 9.

¹⁹ Cfr. M.N. SHAW, *International Law*, 5th ed., Cambridge, 2003, p. 232.

²⁰ Così M.R. SAULLE, (voce) *Individuo*, cit., p. 1.

²¹ V. per tutti, senza pretesa di esaustività, S.M. CARBONE, *Caratteristiche e tendenze evolutive della comunità internazionale*, spec. parr. 8.1, 8.2 e 8.5, e B. NASCIMBENE, *L'individuo e la tutela internazionale dei diritti umani*, parr. 1.1 e 1.2, in AA. VV., *Istituzioni di diritto internazionale*, Torino, 2021, 7^a ed., rispettivamente pp. 1-44 e pp. 389-459; J.D. GONZÁLES CAMPOS, L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, P.A. SÁENZ DE SANTA MARÍA, *Curso de Derecho Internacional Público*, Cizur Menor, 4.^a ed., 2008, p. 126; R.M.M.

Tuttavia, a siffatto riconoscimento, che sottolinea la transizione di quest'ultimo da «mere object to a subject of International Law», si accompagna, da parte di alcuni, l'enfatizzazione del carattere, in certo modo, «rivoluzionario» dell'attuale *status* individuale²². Uno *status* che, nel riflettere un più generale processo di democratizzazione della vita internazionale²³, costituisce il naturale esito di una lenta evoluzione della dottrina e della prassi internazionale e che, pacificamente, trova un *dies a quo* nel 1945²⁴. Uno *status* che è rimarcato dalla sempre più ampia trattazione, ad opera della manualistica contemporanea, dell'individuo nella parte dedicata ai soggetti e non già (e non solo) nel quadro della protezione internazionale di diritti e, sovente, nell'articolazione di tale trattazione in due sezioni: una dedicata al profilo attivo e uno a quello passivo della personalità internazionale²⁵.

Orbene sul piano terminologico ad una problematica ancora aperta non può non corrispondere la molteplicità delle locuzioni elaborate, nelle diverse varianti linguistiche,

WALLACE, *International Law*, London, 2005, spec. p. 76; V. inoltre più di recente nello stesso senso D. CARREAU, F. MARRELLA, *Diritto internazionale*, 3^a ed., Milano, 2021, riveduta, p. 512 ss. che inseriscono gli individui tra i «soggetti a capacità limitata»....

²² Cfr., tra gli altri, N. WANDA, *International Law in the Twenty-First Century*, in N. JASENTULIYANA (Edited by), *Perspectives on International Law*, London, 1995, pp. 83-118, spec. p. 83. Si veda, in particolare, il seguente passaggio: «history will perhaps recall that the single most significant international law development in the second half of the twentieth century was the dramatic shift in the individual's status from a mere object to a subject of international law. Indeed, the human being as an individual is becoming a full-fledged claimant with standing to seek redress in the international arena. The protection of internationally recognized human rights is by all account a revolutionary change». Sulla «révolution juridique» in materia di *human rights*, sia pure in una ricostruzione molto prudente dello *status* individuale all'interno di una comunità internazionale ancora prevalentemente interstatale, cfr. P. WEIL, *Le droit international en quête de son identité: cours général de droit international public*, in *Recueil des Cours*, vol. VI, 1992, pp. 9-370, spec. p. 110. Sul riconoscimento dell'idoneità dell'individuo all'esercizio di alcuni diritti e al rispetto di alcuni obblighi nell'ordinamento internazionale come «the real revolution in the subjects of international law» v. D.J. BEDERMAN, *International Law Frameworks*, New York, 2001. In maniera analoga sul riconoscimento dell'individuo come soggetto del diritto internazionale quale «true juridical revolution» v. A.A. CANÇADO TRINDADE, *The Legal*, cit., p. 274. Sulla soggettività internazionale dell'individuo, intesa come capacità procedurale, ma anche in senso più ampio, come confermano i successivi lavori dello stesso autore, cfr. A.A. CANÇADO TRINDADE, *The Procedural*, cit.

²³ Questo profilo emerge, per esempio, nelle considerazioni di LUNG-CHU-CHEN, in *The Individual*, in ID., *An Introduction to Contemporary International Law. A Policy Oriented Perspectives*, cap. V, New Haven Yale, 1989, pp. 76-77, che sottolinea la tendenza dei regimi totalitari a negare lo *status* dell'individuo nel diritto internazionale giacché essi «will not tolerate their nationals complaining to other state elites or the larger community of mankind about the deprivations within their particular communities».

²⁴ Non ci sembra che sia il caso di soffermarsi sul carattere del tutto convenzionale di tale data a fronte di altre, sia antecedenti (1789) che successive (1989). V., tra tutti, M.N. SHAW, *International law*, cit., dove si afferma che, a partire da quella data, «individuals have become increasingly recognised participants and subjects of International Law».

²⁵ Sarebbe impossibile in questa sede far riferimento in modo esaustivo alla manualistica corrente. V., ad esempio, M. PANEBIANCO, *Diritto Internazionale Pubblico*, 2^a ed., Napoli, 2009, p. 212, laddove la trattazione del tema degli individui quali «soggetti particolari di diritto internazionale», collocandosi nella tendenza ricorrente del dopoguerra a sostenere l'allargamento della sfera dei soggetti completa il relativo capitolo (il settimo); un'impostazione diversa è quella adottata, tra gli altri, da E. DECAUX, *Droit international public*, 5^{ème} ed., Paris, 2006, ove il capitolo terzo intitolato «La consécration de l'individu comme sujet de droit international» si articola in due sezioni: una dedicata a «La protection internationale des droits de l'homme» e l'altra su «La responsabilité pénale de l'individu».

dalla letteratura specializzata (anche non recente e) come riassuntive dello *status* (soggettivo) degli individui nel diritto internazionale. Essi sono stati variamente denominati come: «destinatari materiali»²⁶, «soggetti secondari»²⁷ o «derivati»²⁸, «soggetti limitati»²⁹, «meri soggetti di legittimazione»³⁰, semplici «destinatari» in contrapposizione ai veri e propri soggetti³¹, enti dotati di «personalità passiva»³², «soggetti finali di ogni diritto»³³ *et similia*.

Come si anticipava è evidente che l'individuazione dei soggetti del diritto internazionale vada rapportata alla connotazione della società internazionale nella sua concretezza storica e che, pertanto, essa non sia estranea al mutamento di alcuni suoi caratteri strutturali.

La originaria diffusa negazione della personalità internazionale dell'individuo non ha potuto non misurarsi, dunque, con il già richiamato carattere fortemente evolutivo della stessa problematica³⁴. Se il diritto internazionale trova il suo fondamento nella società che governa, il cambiamento dei valori e dei bisogni che in essa prevalgono si è riflesso nella parziale trasformazione dello stesso con una crescente rilevanza conferita alla partecipazione, in senso lato, dell'individuo sulla scena internazionale³⁵. Questo spiega come non si possano non sottoscrivere le affermazioni di chi affermava che sarebbe

²⁶ Cfr. U. LEANZA, I. CARACCILO, *Il diritto internazionale. Diritto per gli Stati e diritto per gli individui*, Torino, 2008, spec. p. 123.

²⁷ Cfr. F. DURANTE, *Ricorsi*, cit., p. 100. La distinzione tra *primary* e *secondary subjects* compare anche in W.R. SLOMANSON, *Fundamental Perspectives on International Law*, 3th ed., San Diego, 2000, p. 176 e in A. CASSESE, *Individuals*, in M. BEDJAOUI (ed.), *International Law, Achievements and Prospects*, Dordrecht, 1991, pp. 113-120.

²⁸ Cfr. R. AUGUST, *Public International Law. Text, Cases and Readings*, Eastbourne, 1995, p. 248, e A. CASSESE, *Individuals*, cit., spec. p. 119, dove l'individuo è definito «derivative subject». In tal senso anche P. MALANCZUK, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, London, New York, 2002, p. 104.

²⁹ Senza pretesa di esaminare l'intero filone dottrinale afferente a tale posizione di pensiero v., per tutti, F.J. BERBER, *Lehrbuch des Völkerrechts*, vol. I, München, Berlin, 1960, p. 177; D. CARREAUX, *Droit International*, Paris, 2004, a p. 402, parla di «sujets à compétence limitée».

³⁰ Cfr. A. VERDROSS, S. VEROSTA, K. ZEMANEK, *Völkerrecht*, Madrid, 5. Aufl., 1976, p. 188.

³¹ Cfr. G. SPERDUTI, *L'individuo et le droit international*, cit., spec. pp. 742 e 822-824; ID., *La persona umana e il Diritto internazionale*, in *Comunicazioni e studi*, 1960, vol. X, spec. pp. 165-166. Sulla nozione di individuo quale «destinataire principal des droits de l'homme» nel quadro dell'«évolution éthique du droit international, dominé par la prééminence de l'être humaine» v., più recentemente, D. ALLAND, *Droit International Public*, Paris, 2000, p. 574.

³² Cfr. J. VERHOEVEN, *Droit International Public*, Bruxelles, 2000, p. 296.

³³ Così F. NOVAK, *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: semejanzas y diferencias con el sistema europeo*, in *Com intern.*, 2002, n. 4, p. 669.

³⁴ V. *supra* H. LAUTERPACHT, *The Status of Individuals*, cit., che a p. 19 sottolineava che «[t]he question of the subjects of international law has, in particular in the last twenty-five years, ceased to be one of purely theoretical importance and it is now probable that in some respects it requires authoritative international regulation». È significativa la riconsiderazione della questione da parte di B. CONFORTI nelle varie edizioni del suo manuale di *Diritto Internazionale*.

³⁵ V., in particolare, la classica opera di P.C. JESSUP, *A Modern Law of Nations*, 8th ed., New York, 1948.

«profondamente inesatto sostenere che la posizione dell'individuo sia rimasta immutata nell'ordinamento internazionale»³⁶.

Così, da un lato, va sottolineata la circostanza che molti degli autori che erano pervenuti alla negazione della personalità internazionale dell'individuo non avessero escluso la possibilità di rivedere tale posizione sulla base degli effetti prodotti sul diritto internazionale dal diritto delle organizzazioni internazionali. Non a caso lo stesso Sereni, convinto paladino della negazione della personalità internazionale dell'individuo, già alla fine degli anni Cinquanta, rilevava: «nulla esclude che l'individuo possa diventare titolare di situazioni giuridiche rette dal diritto internazionale; qui si vuole soltanto constatare il fatto che nella fase storica attuale tale fenomeno non si è verificato»³⁷.

E il Balladore Pallieri, che aveva riconosciuto l'esistenza nel «diritto internazionale comune» di una «frammentaria personalità» per gli individui preconizzava, fin dagli anni Sessanta, una «futura personalità»³⁸.

Dall'altro, la stessa dottrina ex sovietica, tradizionalmente fondata su una rigida visione statualistica del diritto internazionale, incompatibile con qualsiasi concessione rispetto al riconoscimento della soggettività internazionale dell'individuo, nel quadro di nuovi approcci ai diritti umani, si interrogava sul tema con una forte *vis* revisionista³⁹.

Ora la parziale riconsiderazione dottrinale della problematica della soggettività internazionale dell'individuo, nella direzione di più o meno caute aperture, è stata condotta con una pluralità di argomenti.

Parte della dottrina più recente si è occupata degli individui come «emergenti soggetti del diritto internazionale»⁴⁰ o soggetti «*in statu nascendi*»⁴¹, ammettendone una soggettività internazionale «sia pure di carattere non generale, ma limitata a quanto

³⁶ Così M.R. SAULLE, (voce) *Individuo (nell'ordinamento internazionale)*, cit., p. 4.

³⁷ Cfr., A.P. SERENI, *Diritto internazionale*, vol. II, 13^a ed., Milano, 1958, p. 251. Così, per esempio, F.M. MARINO MENÉNDFU, *Derecho internacional público*, Madrid, 1999, dopo aver sottolineato che «la persona humana carece de capacidad de obrar en el Derecho internacional general», e che «en el Derecho internacional particular la práctica ofrece efectivamente muchos ejemplos de capacidad procesal internacional del individuo» sottolinea che «nada impide que en el futuro toda persona sea considerada sujeto del orden internacional» (pp. 191-192).

³⁸ G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto Internazionale Pubblico*, 8^a ed. rifatta, Milano, 1962, pp. 215-217.

³⁹ G.I. TUNKIN, *International Law in the International System*, in *Recueil des Cours*, 1975, vol. IV, t. 147, pp. 1-218, p. 40, dopo aver rilevato che «nuovi soggetti di Diritto internazionale sono emersi», sottolinea l'emergenza di «un nuovo importante istituto del diritto internazionale: la responsabilità dell'individuo per crimini contro l'umanità». Com'è noto la configurazione, nella dottrina «sovietica» classica, del diritto internazionale quale «the aggregate of rules governing relations between States» conduceva alla negazione della personalità internazionale dell'individuo.

⁴⁰ V.T. VAN BOVEN, *Human Rights and Rights of Peoples*, in *European Journal of International Law*, 1995, n. 3, pp. 461-476, spec. p. 461, ma anche N. VALTICOS, *L'émergence progressive de l'individu comme sujet de droit international*, in *El derecho internacional en un mundo en transformación. Liber Amicorum en Homenaje al profesor Eduardo Jiménez de Aréchaga*, vol. I, Montevideo, 1994, pp. 277-297.

⁴¹ V.R. WEDGWOOD, *Legal personality and the Role of Non-Governmental Organizations*, in R. HOFMANN (Edited by), *Non-State Actors as New Subjects of International Law*, Berlin, 1999, pp. 21-36, spec. p. 29.

consentito dai trattati in questione»⁴² o delineando situazioni di soggettività internazionale dell'individuo come «exceptions from the general rule that individuals are not endowed with legal personality under international law»⁴³.

Molti autori hanno poi utilizzato, a tal proposito, una terminologia che scolpisca lo stato *in fieri* della questione («human beings have to become subjects of international law»⁴⁴ o «cada vez hay más normas internacionales destinadas a grupos humanos y a personas individuales»)⁴⁵ fino ad affermare la qualità dell'individuo di «soggetto diretto del diritto delle genti»⁴⁶ o di «true subjects of International Law»⁴⁷.

3. Brevi considerazioni su alcune espressioni di «soggettività attiva» nel diritto convenzionale: la partecipazione del privato all'attività giurisdizionale internazionale.

A me sembra che la rilevata emersione, nella dottrina più recente e soprattutto nella prassi internazionale⁴⁸, di una crescente attenzione all'individuo come tale, indipendentemente dalla sua appartenenza ad una data collettività statale, e l'attribuzione allo stesso di forme di azione diretta a tutela dei suoi diritti, trovi la più significativa

⁴² Così T. SCOVAZZI, *Corso di Diritto internazionale*, Milano, 2000, p. 76.

⁴³ V. BOLESŁAW, A. BOCZEK, *International Law. A Dictionary*, Lanham, Maryland, Toronto, Oxford, 2005, p. 174. Sul carattere eccezionale delle fattispecie attributive di una legittimazione all'azione individuale cfr., anche, C. ROUSSEAU, *Droit International Public*, 10^{ème} ed., Paris, 1984, p. 408 ss.

⁴⁴ V. T. BUERGENTHAL, *Evolution of International Human Rights*, in AA. VV., *Hector Gros Espiell Amicorum Libera Bruxelles*, vol. I, Brussels, 1997, pp. 123-145, spec. p. 145.

⁴⁵ C. SEPÚLVEDA, *Derecho internacional*, 16.^a ed., Porrúa, 1996, p. 502.

⁴⁶ Così G. COHEN JONATHAN, *La journée de réflexion au palais des droits de l'homme de Strasbourg sur l'efficacité du système de la Convention européenne des droits de l'homme*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 2000, n. 44, pp. 637-647, spec. p. 637. Alla stessa conclusione perviene M. BECERRA RAMÍREZ, *Panorama del derecho mexicano, Derecho internacional público*, Atlampa (Ciudad de México), 1997, p. 29. V., anche F.A.A. SATCHIVI, *Les sujets*, cit.

⁴⁷ Così A.A. CANÇADO TRINDADE, *The Legal Personality of the Individuals as Subject of International law*, cit., p. 284.

⁴⁸ Nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia forniscono un qualche contributo alla definizione della questione relativa alla posizione dell'individuo nell'ordinamento internazionale le sentenze del 27 giugno 2001, [caso La Grand, Germania v. USA](#) (par. 77) e del 31 marzo 2004, [caso Avena e altri cittadini messicani, Messico v. USA](#) (par. 40). Nel caso *La Grand* emerge tutta l'ambiguità della posizione dell'individuo laddove la Corte constata che l'art. 36 par. 1 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari «crée des droits individuels» ma aggiunge che essi possono essere invocati in virtù dell'articolo 1 del protocollo facoltativo «devant la Cour par l'État dont la personne détenue a la nationalité» (par. 77). V., tra tutti, in dottrina O. SPIERMANN, *The La Grand Case and the Individual as a Subject of International Law*, in *Zeitschrift für öffentliches Recht*, 2003, pp. 197-222. Nel caso *Avena* la Corte rimarca come le sue interpretazioni relative alla Convenzione di Vienna superino il contesto specifico della controversia risultando applicabili a tutti i cittadini stranieri che si trovano nel territorio degli Stati Uniti in condizioni simili. Ulteriori conferme sono rinvenibili nella sentenza resa del 17 luglio 2019 resa nel caso *Jadhav*.

consacrazione in un complesso di norme giuridiche internazionali previste all'interno di alcune convenzioni internazionali⁴⁹.

Esse, da un lato, al pari delle altre norme internazionali, sono il prodotto di un procedimento di formazione ad opera degli Stati rispetto al quale gli individui risultano sostanzialmente estranei. Dall'altro, in quanto contenute in fonti pattizie, riposano sulla *voluntas obligandi* di ciascuno Stato nei confronti degli altri Stati contraenti attraverso la firma e la ratifica del relativo trattato e, in alcuni casi, attraverso l'adozione di una normativa interna di adeguamento dell'ordinamento nazionale al dettato convenzionale. Come tali comportano, in caso di violazione, una responsabilità dello Stato inadempiente nei confronti degli altri Stati contraenti. Inoltre, in quanto assistite da meccanismi procedurali idonei a sanzionarne il mancato rispetto, sia pure in casi circoscritti, elevano l'individuo alla titolarità di diritti, poteri o potestà esercitabili senza la (inter)mediazione statale⁵⁰.

Il tutto nel quadro di una solo apparente contraddizione tra il doppio ruolo degli Stati (*uti singuli e uti soci*): da un lato, deputati alla protezione degli individui e della legalità internazionale; dall'altro sottoponibili, all'interno di siffatti sistemi di garanzia, all'azione degli stessi individui assurti a loro «accusatori»⁵¹.

È proprio l'esistenza di tali situazioni di «alterità» di fronte allo Stato, espressa dal conferimento di veri e propri *locus standi* davanti a organi internazionali che ha riaperto così, su basi diverse, la problematica della soggettività internazionale dell'individuo con riferimento alla sussistenza della stessa all'interno di varie «società particolari»⁵².

Esse possono rinvenire, peraltro, nel sub-continente latino-americano un precedente, ormai storico, nella creazione nel 1907 della Corte di giustizia centroamericana (tra Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Salvador) che riconosceva un diritto di ricorso individuale⁵³.

⁴⁹ Si veda la [Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998](#) che riconosce a individui e collettività di persone diritti in materia di partecipazione alle decisioni nazionali concernenti la protezione dell'ambiente, di accesso alle informazioni di natura ambientale e di tutela giurisdizionale dei suddetti diritti sostanziali (artt. 4-9).

⁵⁰ Sul carattere «eccezionale» dell'accesso dell'individuo alle corti internazionali cfr., tra tutti, S. CUNHA, M. DA ASSUNÇÃO DO VALE PEREIRA, *Manual de Direito Internacional Público*, Coimbra, Almedina, 2004, 2.^a ed., p. 477. In generale, con riferimento alle corti «specializzate» in materia di diritti umani v. A.A. CANÇADO TRINDADE, *El Acceso Directo del Individuo a los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos*, Bilbao, 2001.

⁵¹ Cfr. N. VALTICOS, *Protection internationale des droits de l'homme et ambiguïtés étatiques: vers un rôle plus actif des États?*, in C.A. ARMAS BAREA ET AL. (Editors), *Liber Amicorum «In Memoriam» of Judge José María Ruda*, The Hague, 2000, pp. 575-584.

⁵² F.A. DE MACEDO LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA, *Direito Internacional Público*, Coimbra, 2003, p. 341, parla di «manifestações da personalidade jurídica internacional do individuo no âmbito mais circunscrito das várias sociedades internacionais particulares» (enfasi aggiunta).

⁵³ J.A. PASTOR RIDRUEJO, *Curso de Derecho internacional y organizaciones internacionales*, 9.^a ed., Madrid, 2003, p. 189, sottolinea l'esistenza «en la sociedad internacional» di «un proceso, modesto y sectorial, de institucionalización, que comenzó en el Derecho Internacional clásico y que se ha acentuado en el derecho internacional contemporáneo». Con specifico riferimento alla Corte di giustizia centro-

Orbene le sopra menzionate situazioni di imputazione vanno molto al di là della mera evoluzione e del perfezionamento di quelle pur importanti potestà concesse alle associazioni di lavoratori e di datori di lavoro, già dopo la prima guerra mondiale (ai sensi dell'art. 24 dell'Organizzazione internazionale del lavoro – OIL) nonché del diritto di petizione già riconosciuto alle minoranze nel sistema della Società delle Nazioni⁵⁴. Così pure non sono assimilabili a forme di esercizio del diritto di petizione all'interno di procedimenti attivabili, sulla base di istanze individuali, rispetto ai comitati consultivi istituiti nel quadro di molteplici convenzioni internazionali⁵⁵. Non sono comparabili, infine, alle prerogative attribuite all'individuo nel quadro del conferimento dei diritti di *communication*, come avviene in ambito OSCE, in relazione alle funzioni esplicate dall'Alto Commissario per le minoranze nazionali.

Presentano una rilevanza peculiare anche rispetto alle «comunicazioni» individuali, previste nel protocollo facoltativo al Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici (e con una formula analoga, quale meccanismo di «reclamo individuale» nel protocollo facoltativo al Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali) che consentono all'individuo – che si ritenga vittima della violazione di uno dei diritti enunciati nel Patto – sia pure nei limiti del carattere di facoltatività che contraddistingue il protocollo, il ricorso al Comitato dei diritti dell'uomo contro lo Stato alla cui giurisdizione risulta sottoposto: il tutto attraverso l'utilizzo di un meccanismo procedurale che ha come esito la semplice trasmissione, da parte del Comitato, delle sue «decisions» sia allo Stato contro cui è stata presentata la comunicazione sia alla persona riconosciuta (o non) vittima della violazione denunciata⁵⁶.

americana era previsto (all'art. 2) che «[I]a Corte giudicherà anche delle questioni che possono sorgere fra i cittadini di uno dei Paesi del Centro-America e uno degli altri governi contraenti in seguito a violazione di trattati o convenzioni e altri fatti che abbiano carattere internazionale, sia che i rispettivi governi appoggino o no il reclamo, purché i rimedi contemplati dalle leggi dei rispettivi paesi avverso tale violazione siano stati esperiti o sia dimostrato il diniego di giustizia». Il diritto di ricorso individuale fu esercitato in alcuni dei cinque casi sottoposti all'attenzione della Corte ma nessuno di tali reclami fu accolto. V., per tutti, J.G. GUERRERO, *La Corte di Giustizia del Centro-America*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1910, p. 289 ss. Esempi emblematici ancora più risalenti di attribuzione di diritti procedurali rispetto agli Stati si rinvencono con riferimento alla Commissione europea del Danubio e alla Commissione centrale per la navigazione del Reno.

⁵⁴ In generale sul diritto di petizione v. l'opera classica di N. FEINBERG, *La pétition en droit international*, in *Recueil des Cours*, 1932, t. 40, pp. 576-639.

⁵⁵ Ci riferiamo, per esempio, alla [Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale \(20 novembre 1963\)](#), alla [Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna \(18 dicembre 1979\)](#), alla [Convenzione contro la tortura o altre pene o trattamenti inumani o degradanti \(10 dicembre 1984\)](#), alla [Convenzione sulla protezione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie \(10 dicembre 1986\)](#).

⁵⁶ V. per tutti, P.R. GHANDI, *The Human Rights Committee and the Right of Individual Communication*, Aldershot, 1998; F. SUDRE (ed.), *La protection des droits de l'homme par le comité des droits de l'homme des Nations Unies: les communications individuelles*, Montpellier, 1995; A. A. CANÇADO TRINDADE, *The right of communication: the approach of the United Nations Covenant on Civil and Political Rights and optional Protocol to its relationship with other human rights procedure*, in ID., *Co-existence and Co-Ordination of Mechanisms of International Protection of Human Rights (at Global and Regional Levels)*, in *Recueil des Cours*, 1987, t. 202, pp. 127-145.

Il conferimento all'individuo del potere di attivare alcuni procedimenti internazionali (secondo una scala crescente: dalla semplice segnalazione, alla petizione, al vero e proprio ricorso internazionale) ed, eventualmente, di partecipare ad essi rinviene, a mio avviso, come già si anticipava, le forme più avanzate di legittimazione processuale, sia pure nella diversità delle caratteristiche degli ordinamenti giuridici di riferimento, nel diritto di ricorso individuale nella CEDU, nell'azione di annullamento (e in carenza) esperibile dai soggetti individuali nell'Unione europea e, in misura sensibilmente attenuata, nello *status* riconosciuto all'individuo nel processo davanti alla Corte interamericana dei diritti umani nell'ambito della Convenzione americana di San José⁵⁷.

Il presente contributo si soffermerà sul primo.

4. Il diritto di ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell'uomo nel quadro del progressivo rafforzamento dello «statuto» processuale dell'individuo.

Nella CEDU, per effetto di una radicale innovazione nella tradizionale concezione dei rapporti tra stato e «sudditi» ed in ragione della rimozione del principale limite che caratterizzava la posizione dell'individuo nel diritto internazionale e nel diritto delle organizzazioni internazionali, lo *status* del soggetto individuale non appare significativamente diverso da quello del soggetto statale⁵⁸. In particolare il conferimento al singolo, con l'entrata in vigore del protocollo n. 11⁵⁹, della prerogativa di ottenere un giudizio ad opera di un giudice internazionale (la Corte europea dei diritti dell'uomo) sulla legittimità del comportamento censurato assume un carattere ancora più significativo se si consideri che la CEDU consente all'individuo la tutela internazionale dei propri diritti non soltanto nei confronti degli Stati stranieri ma, altresì, nei confronti

⁵⁷ Tali espressioni di legittimazione processuale trovano elementi di «emulazione» in altri spazi giuridici continentali come, ad esempio, in Africa dove il protocollo istitutivo della Corte africana sui diritti degli uomini e dei popoli prevede la possibilità di ricorrere ad una dichiarazione (facoltativa) da parte degli Stati di accettazione del diritto di azione dell'individuo (e delle ONG) direttamente davanti alla Corte ai sensi degli artt. 5, par. 3, e 34, par. 6. Ulteriori espressioni del conferimento della legittimazione attiva ai privati si rinvencono anche in altri spazi giuridici regionali e subregionali. Valga per tutti il diritto di azione alla Corte di Giustizia caraibica ai sensi dell'art. XXIV del Trattato istitutivo della Corte di St. Michael Barbados (*locus standi of private entities*) ma anche l'*acción de nulidad* degli atti della Commissione e Segreteria generale al Tribunale di giustizia della Comunità andina la cui legittimazione attiva è conferita anche ai singoli e alle persone giuridiche. Per una disamina delle caratteristiche di sistemi di tutela regionale dei diritti umani (anche extra-europee) v. C. ZANGHÌ, L.PANELLA, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, 2019, Torino, p. 373 ss.

⁵⁸ Come è ben noto, nel sistema della CEDU la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali si fonda sulla coesistenza di rimedi che conferiscono la legittimazione attiva allo Stato o, viceversa, all'individuo. Cfr., tra tutti, F. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, *El Recurso Individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, Valencia, 2018. V., inoltre, G. UFFSTEIN, (voce) *Human Rights, State Complaints* e D. SHELTON, (voce) *Human Rights, Individual Communications/Complaints*, in *The Max Planck Encyclopedias of International Law*, Heidelberg, Oxford, 2009.

⁵⁹ [Protocollo n° 11](#) alla CEDU, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione, Strasburgo, 11 maggio 1994.

del proprio Stato nazionale.

Proprio la possibilità riconosciuta all'individuo di adire, mediante un ricorso, un organo internazionale, nel quadro di una procedura che, sia pure intessuta di elementi tipici del controllo internazionale, presenta un prevalente carattere giurisdizionale, rappresenta una significativa conferma dell'emersione di alcune linee evolutive in alcuni caratteri strutturali della comunità internazionale. Il tutto nella direzione, già segnalata, di rafforzamento dello *status* dell'individuo laddove la circostanza che al diritto sostanziale dello stesso corrisponda un diritto processuale (che si fonda su di una ampia legittimazione processuale) ne assicura una piena giustiziabilità.

Peraltro, in ragione di una lettura «individualistica» della CEDU il diritto di ricorso individuale (art. 34) ha ricevuto ampia utilizzazione mentre si è verificato – fino a non molto tempo fa – il parziale abbandono, negli ultimi decenni, del ricorso statale (art. 33)⁶⁰ che, pure, avrebbe dovuto rappresentare, secondo i redattori della Convenzione, il meccanismo fondamentale di applicazione della stessa.

Assurto ad «uno dei pilastri fondamentali dell'efficacia del sistema della Convenzione»⁶¹, il diritto di ricorso individuale ha perso il carattere di facoltatività che ne contrassegnava l'esercizio ai sensi dell'originario art. 25 (prima dell'entrata in vigore del protocollo 11) laddove esso risultava fortemente condizionato dal limite di esperibilità rappresentato dalla previa accettazione specifica, da parte dello Stato contraente, della giurisdizione della Corte in materia (*ex art. 46*).

Come è noto, la legittimazione alla presentazione del ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell'uomo spetta, *ex art. 34* della CEDU, a «ogni persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli»⁶².

Quanto ai confini soggettivi di tale legittimazione, nella Convenzione europea l'attribuzione del *locus standi in judicio* alla sola vittima si fonda sull'esistenza di un interesse subiettivo che circoscrive la categoria dei legittimati all'azione escludendo un'*actio popularis*.

La nozione di «vittima» – ai fini della ricevibilità del ricorso – è stata declinata secondo molteplici significati ad essa attribuiti nella giurisprudenza della Corte europea

⁶⁰ Per una verifica della prassi della Commissione, fino agli anni Ottanta, cfr. L. MIKAELSEN, *European Protection of Human Rights*, Alphen aan den Rijn, 1980. Circa i ricorsi interstatali vedi, ad esempio, Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), sentenze del 31 gennaio 2019, *Georgia c. Russia* (I), [ricorso n. 13255/07](#); 21 gennaio 2021, *Georgia c. Russia* (II), [ricorso n. 38263/08](#).

⁶¹ Viene così definito (nel quadro, peraltro, di una giurisprudenza ricorrente) nella sentenza della Grande Camera, 4 febbraio 2005, [caso Mamatkoulov e Askarov c. Turchia](#), in M. DE SALVIA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, vol. III, Milano 2006/2007, p. 958. Si veda la qualificazione, ad opera della Corte (in *Position paper of the Court*, 26 settembre 2003, par. 31), del diritto di ricorso individuale come the «principal and defining characteristic» del sistema convenzionale.

⁶² Si segnala il nuovo [regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo](#) del 30 ottobre 2023.

dei diritti dell'uomo⁶³. Essi risultano così sintetizzati dalla sentenza della Grande Camera, *Centre for legal resources on behalf of Valentin Câmpeanu c. Romania*, del 17 luglio 2014⁶⁴:

– vittima «*diretta*», nel caso in cui l'atto o l'omissione controversi colpiscano in maniera diretta il ricorrente. Si pensi, ad esempio, a chi abbia subito in prigione dei maltrattamenti che non siano stati riconosciuti o condannati da un tribunale nazionale⁶⁵.

– vittima «*indiretta*», nel caso in cui la vittima diretta sia deceduta prima dell'introduzione del ricorso dinanzi alla Corte europea ed il ricorrente abbia subito gli effetti pregiudizievoli della violazione o abbia un interesse personale alla cessazione della stessa (ad esempio è un prossimo congiunto della persona defunta). Nell'ambito della vasta casistica giurisprudenziale, è stata, tra l'altro, riconosciuta la qualità di vittima indiretta al marito di una ricorrente internata in un ospedale psichiatrico (*Houtman e Meeus c. Belgio*⁶⁶; alla madre di un uomo scomparso durante la sua detenzione (*Kurt c. Turchia*⁶⁷); alla vedova di una persona che a parere della ricorrente aveva subito una violazione della presunzione di innocenza (*Nölkenbockhoff c. Germania*⁶⁸); alla madre di un minore detenuto in condizioni contrarie all'art. 3 della CEDU, che agiva non solo in nome e per conto del figlio, ma anche per conto proprio per il dolore e la frustrazione subiti (*Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*⁶⁹), ecc.

– vittima «*potenziale*», nel caso, ad esempio, di un cittadino straniero oggetto di un ordine di espulsione che non è stato ancora eseguito, se l'esecuzione di tale ordine potrebbe esporre al rischio di trattamenti inumani e degradanti o a tortura nel Paese di destinazione (*Soering c. Regno Unito*⁷⁰). La Corte ha ammesso la nozione di vittima potenziale, tra l'altro, nel caso di una legge proibitiva di pratiche omosessuali suscettibile di applicazione ad una certa categoria della popolazione, tra cui rientrava il ricorrente

⁶³ V. G. MASTROGIOVANNI, *Profili procedurali del ricorso innanzi alla Corte di Strasburgo*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento italiano (2010-2015)*, Vicenza, 2016, pp. 1071-1097, reperibile [online](#), e la giurisprudenza *ivi* citata. Sulla tutela delle vittime di violazioni dei diritti umani in senso più ampio v. G. CITRONI, T. SCOVAZZI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani. Parte III di Corso di Diritto internazionale*, Milano, 2022, p. 173 ss.

⁶⁴ [Ricorso n. 47848/08](#).

⁶⁵ Vengono in rilievo, tra gli altri, Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), sentenze del 29 aprile 2008, [ricorso n. 13378/05](#), *Burden c. Regno Unito*; del 26 luglio 2005, [ricorso n. 73316/01](#), *Siliadin c. Francia*; Grande Camera, del 27 giugno 2000, [ricorso n. 22277/93](#), *İlhan c. Turkey*.

⁶⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 17 marzo 2009, [ricorso n. 22945/07](#), *Houtman e Meeus c. Belgio*.

⁶⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 25 maggio 1998, [ricorso n. 24276/94](#), *Kurt c. Turchia*.

⁶⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 25 agosto 1987, [ricorso n. 10300/83](#), *Nölkenbockhoff c. Germania*.

⁶⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 12 ottobre 2010, [ricorso n. 13178/03](#), *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*.

⁷⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 7 luglio 1989, [ricorso n. 14038/88](#), *Soering c. Regno Unito*.

(*Dudgeon c. Regno Unito*⁷¹). Affinché un ricorrente possa ritenersi vittima potenziale deve produrre in giudizio delle prove ragionevoli e convincenti circa la probabilità che si realizzi una violazione relativamente a ciò che lo riguarda personalmente laddove semplici sospetti o congetture sono considerati insufficienti a tal proposito (*Ada Rossi e altri c. Italia*⁷²).

Nell'art. 35 della CEDU sono indicate, quali condizioni di ricevibilità del ricorso, i presupposti del previo esaurimento dei ricorsi nazionali e del limite di quattro mesi dalla data di assunzione della decisione interna definitiva⁷³.

Inoltre, sono specificate le ulteriori condizioni di ricevibilità del ricorso alla Corte di Strasburgo: infatti, ai sensi dello stesso articolo, la Corte europea rigetta le domande anonime, quelle precedentemente esaminate o sottoposte ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamentazione e quelle domande che non contengono fatti nuovi rispetto alle istanze già proposte. Allo stesso modo, la Corte dichiara irricevibile ogni domanda che non sia compatibile con la Convenzione o appaia manifestamente infondata. Ai sensi del par. 3 lett. *b* dell'art. 35 CEDU il ricorso deve essere dichiarato irricevibile qualora il ricorrente «non abbia subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito».

Il diritto di ricorso individuale nel sistema CEDU si connota sicuramente per il carattere dell'assolutezza. Nel riconoscerlo gli Stati si impegnano «a non ostacolare in alcun modo l'effettivo esercizio di tale diritto» ed il significato di tale nozione è ravvisabile, oltre che nella generale consacrazione dell'effettività del diritto di ricorso, nella garanzia del fatto che esso venga assicurato in ciascuna circostanza. La particolare forza riconosciuta all'esercizio del diritto – che lo rende, in qualche modo, il primo diritto protetto dalla Convenzione – si traduce nell'obbligo, incombente agli Stati contraenti, di garantirlo in qualsiasi situazione personale del ricorrente il che, nella prassi, ha comportato perfino modifiche ai regolamenti penitenziari di alcuni Paesi.

Ulteriore carattere del diritto di ricorso individuale è dato dalla sua sussidiarietà laddove il sistema di protezione europeo è concepito in posizione sussidiaria rispetto alla protezione fornita, in via primaria, dai singoli Stati deputati ad assicurare, all'interno dei loro sistemi nazionali, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁷⁴.

⁷¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 22 ottobre 1981, [ricorso n. 7525/76](#), *Dudgeon c. Regno Unito*.

⁷² Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione del 16 dicembre 2008, [ricorsi nn. 55185/08, 55483/08, 55516/08, 55519/08, 56010/08, 56278/08, 58420/08 e 58424/08](#), *Ada Rossi ed altri c. Italia*.

⁷³ Con l'entrata in vigore del [protocollo n. 15](#) il termine originariamente di 6 mesi è stato ridotto a 4. Sull'inammissibilità dei ricorsi individuali cfr. A. MAFFEO, *La recente prassi della Corte di Strasburgo in tema di inammissibilità dei ricorsi individuali: un obbligo di motivazione a contenuto variabile?*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2015, pp. 195-208.

⁷⁴ V., per tutti, J. CHRISTOFFERSEN, *Fair Balance-Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Convention on Human Rights*, Leiden, 2009.

Tale funzione di supplenza comporta un duplice corollario sia per lo Stato che per l'individuo. Al primo spetta l'obbligo di garantire alla persona (relativamente ai diritti consacrati dalla CEDU e dai suoi Protocolli addizionali) il «diritto ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale» (art. 13 CEDU), anche quando la Convenzione non fosse stata incorporata all'interno dei singoli ordinamenti giuridici statuali. Al secondo è riconducibile l'obbligo (o onere) di rispettare il dettato dell'art. 35, par. 1, CEDU che prevede il previo esaurimento delle vie di ricorso interno⁷⁵.

Com'è ovvio la *ratio* di questa disposizione si riassume nell'esigenza di dar modo alle autorità giudiziarie dello Stato di riparare il «torto» di cui il ricorrente si dolga all'interno del proprio ordinamento giuridico. Il ricorrente deve eccepire dunque o la violazione della Convenzione oppure, qualora vi sia una disposizione equivalente nell'ordinamento nazionale, invocare la stessa. In Italia, dove la CEDU è legge dello Stato (in virtù della l. n. 848/1955⁷⁶) essa può essere invocata direttamente di fronte ai tribunali. La circostanza che la menzionata regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interno – che a titolo eccezionale, come emerge dalla giurisprudenza, subisce alcune deroghe⁷⁷ – sia disposta a tutela dell'ordinamento giuridico dello Stato la rende una norma di stretta interpretazione.

Appare evidente che, rispetto ad una pluralità dei livelli di protezione dei diritti umani, l'utilizzo della garanzia internazionale apprestata dal sistema CEDU non può che essere sussidiario rispetto ai normali meccanismi di tutela giurisdizionale di fonte statale.

Sussidiarietà intesa come scelta, *case by case*, del livello ottimale di protezione sia sotto il profilo della vicinanza o prossimità del soggetto attivo al meccanismo di garanzia,

⁷⁵ Cfr., tra tutti, P. LEGROSAW, S. COENRAET, *La règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes et l'accès effectif à une juridiction dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 1998, gennaio, n. 33, pp. 27-35, spec. p. 27 ss., reperibile [online](#). V. l'ampia disamina condotta da R. PISILLO MAZZESCHI, *Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani*, Torino, 2004. Sulla necessità che le vie di ricorso interne esistano «in pratica ed in teoria» con un grado sufficiente di certezza v. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell'8 aprile 2004, [ricorso n. 71503/01](#), *Assanidzé c. Georgia*.

⁷⁶ [Legge 4 agosto 1955, n. 848](#), Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

⁷⁷ La prima eccezione è rappresentata dalla possibilità di adire la Corte qualora, ancor prima della sentenza nazionale di ultima istanza, nel corso del processo, si siano verificati ritardi rilevanti non giustificabili sulla base di esigenze istruttorie o di deliberazione della causa. Altre ipotesi di esonero dal rispetto della regola generale del previo esaurimento dei rimedi interni sono legate alla esatta interpretazione della sua ragion d'essere che si arresta di fronte alla inaccessibilità (come possibilità concreta per l'interessato di azionare la procedura di ricorso, non sussistendo, al contempo, ostacoli all'esercizio del diritto) e/o inadeguatezza dei ricorsi esperibili (con riferimento al risultato, ossia all'idoneità del ricorso alla rimozione della violazione dedotta o alla riparazione delle conseguenze di detta riparazione). Quanto alle vie di ricorso che l'individuo è tenuto ad esperire, si fa riferimento a quelle ordinarie mentre si ritengono escludibili quelle straordinarie (ricorso per revisione, ad esempio). Tuttavia, l'esistenza di circostanze particolari può esentare il ricorrente, in conformità dei principi di diritto generalmente riconosciuti, dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso a lui accessibili.

sia sotto il profilo dell'insufficienza delle procedure previste dai singoli ordinamenti nazionali. Sussidiarietà che assurge, altresì, a strumento per «proteggere» l'ordinamento giuridico statale e per contemperare la sovranità statale (mediante la possibilità, per lo Stato, di autocorrezione dei suoi errori ed abusi) con l'operatività di un meccanismo di tutela sovra-statale. Sussidiarietà anche «postuma», che consenta allo Stato di rimediare alla violazione direttamente al suo interno mediante strumenti sopravvenuti ed alla Corte di risolvere il filone di contenzioso creatosi sul medesimo tema⁷⁸. Sussidiarietà intesa, cioè, come controllo o sindacato sull'attività degli organi costituzionali ai vari livelli (legislativo, amministrativo, giurisdizionale) nel rispetto dei diritti umani.

Sussidiarietà, infine, declinata come obbligo degli Stati parte della CEDU di assicurare, a livello nazionale, la piena garanzia dei diritti e delle libertà in essa consacrata sulla base di una «shared responsibility»⁷⁹.

Orbene la funzione suppletoria tributata al sistema convenzionale si traduce nella circostanza che il previo esaurimento delle vie interne di ricorso assurge a condizione per l'ammissibilità del ricorso⁸⁰. L'art. 35, par. 1, ne fa una condizione di ricevibilità sia del ricorso interstatale che individuale⁸¹. Tuttavia, poiché tale limite del previo esaurimento delle vie interne di ricorso non deve assurgere a strumento per ritardare ingiustificatamente la pronuncia dello Stato, esso si ritiene superabile se sussistono esigenze di ragionevolezza e di equità.

Nella CEDU la regola del previo esaurimento delle vie interne di ricorso fa prevalere, dunque, l'interesse statale ad evitare l'«internazionalizzazione» della pretesa

⁷⁸ Lo testimoniano le decisioni di irricevibilità del 16 settembre 2014 nei casi *Stella c. Italia* (ricorsi nn. 49169/09, 54908/09, 55156/09, 61443/09, 61446/09, 61457/09, 7206/10, 15313/10, 37047/10, 56614/10 e 58616/10) e *Rexhepi ed altri c. Italia* (ricorsi nn. 47180/10, 47189/10, 47190/10, 47194/10, 47197/10, 47201/10, 72434/10 e 1054/11) nelle quali la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel richiamare il principio di sussidiarietà, supera il dato che i rimedi interni non erano ancora presenti al momento della presentazione del ricorso alla Corte ma erano contenuti nel c.d. piano di azione adottato dopo la sentenza *Torreggiani c. Italia* (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell'8 gennaio 2013, ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10).

⁷⁹ Per un richiamo significativo al rafforzamento del principio di sussidiarietà che implica una *shared responsibility* tra Stati parte della CEDU e Corte di Strasburgo v. già la *Interlaken Declaration* adottata il 19 febbraio 2010 da parte della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo (reperibile [online](#)).

⁸⁰ Cfr., in generale, R. PISILLO MAZZESCHI, *Esaurimento dei ricorsi interni*, cit.; A.A. CANÇADO TRINDADE, *The Application of the Rule of Exhaustion of Local Remedies in International Law*, Cambridge, 1983; J. CHAPPEZ, *La règle de l'épuisement des voies de recours internes*, Paris, 1972. Con specifico riferimento alla CEDU, v. A. DI STEFANO, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e principio di sussidiarietà. Contributo ad una lettura sistematica degli articoli 13 e 35*, Giurisdizioni nazionali e diritto internazionale, Catania, 2009; J. CHRISTOFFERSEN, *Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Convention on Human Rights*, cit. V., infine, A. SACCUCCI, *Accesso ai rimedi costituzionali, previo esaurimento e gestione "sussidiaria" delle violazioni strutturali della CEDU derivanti da difetti legislativi*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2012, pp. 263-291.

⁸¹ Nella seconda, essa è codificata dall'art. 46 della Convenzione lett. a ed opera in ogni caso salvo le esimenti previste nel n. 2 dello stesso art. che esonerano il ricorrente individuale dalla dimostrazione del previo esaurimento delle vie di ricorso interne.

sull'interesse individuale al soddisfacimento della stessa⁸².

Proprio il progressivo consolidamento del sistema di garanzia individuale delineato nell'ambito della CEDU costituisce dunque, a mio modesto avviso, un significativo fattore della riproposizione, su nuove basi, della *vexata quaestio* della personalità internazionale dell'individuo.

Non a caso, con riferimento a tale sistema convenzionale, la Saulle aveva rimarcato la «transizione dal concetto di tutela giuridica in favore del singolo, privo di titolarità di diritti sul piano internazionale, da parte dello Stato verso quello di esercizio di diritti da parte dell'individuo».

Ritornando alle considerazioni svolte prima (sulla evolutività della *quaestio* e anche sulle – per certi versi comprensibili – resistenze rispetto all'attribuzione di una piena legittimazione all'azione dell'individuo) sappiamo, peraltro, dagli atti dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa che i redattori della CEDU avrebbero voluto disciplinare, già con l'allora art. 25, un vero e proprio ricorso individuale comprensivo di un accesso diretto alla Corte europea dei diritti umani. Tale diritto, definito dal Comitato giuridico dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa come «un diritto degli individui ad ottenere direttamente un rimedio», costituiva, nel sistema originario, un diritto subordinato ad una dichiarazione di volontà – successiva alla ratifica ed eventuale – dei singoli Stati. La soluzione codificata nel testo originario della CEDU consisteva, come si sa, nell'attribuzione di un mero diritto di azione dell'individuo davanti ad un organo non giurisdizionale quale la Commissione europea dei diritti dell'uomo.

Questa scelta si iscriveva in una più generale ricerca di soluzioni di compromesso tra la proposta di stabilire la giurisdizione della Corte per ogni caso (e quindi anche per i ricorsi individuali) ed il timore di perdere l'azione di filtro esercitata dalla Commissione. Un'originaria «prudenza operativa» che sarebbe stata all'origine di molte delle deficienze dell'intero sistema che la riforma derivante dall'entrata in vigore del protocollo 11 ha tentato di correggere con la fusione tra Commissione e Corte in un unico organo.

Solo nel corso del tempo sarebbe stato concesso all'individuo, nel regolamento di procedura della Corte, una forma attenuata di *locus standi* per poi transitarsi al conferimento, con il protocollo n. 9, di un diritto di ricorso alla Corte (sia pure con la barriera preclusiva del controllo del Comitato dei tre nella fase preliminare del giudizio) fino alle consistenti innovazioni introdotte con il protocollo n. 11.

Prima il diritto era condizionato da consistenti limiti. In primo luogo, il diritto di deferimento del caso alla Corte – concesso agli individui – non equivaleva ad un diritto

⁸² Sul fondamento della regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo v., tra le altre, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 20 aprile 2006, [ricorso n. 10180/04](#), *Patrono, Cascini, Stefanelli c. Italia*.

di azione nel senso pieno del significato. In secondo luogo, non vi era sostanziale identità tra la loro posizione e quella dello Stato. Che il diritto di iniziativa (alla Corte) del ricorrente individuale subisse un consistente limite (rispetto a quello attribuito allo Stato e alla Commissione) emergeva, peraltro, con chiarezza dal n. 2 dell'art. 5 del protocollo n. 9 – che aggiungeva un secondo paragrafo nel testo dell'art. 48 – inteso a regolare la procedura di esame della domanda del ricorrente individuale. In questa ipotesi era previsto il ricorso ad una ulteriore istanza di «filtro» costituita da un comitato composto da tre membri della Corte (compreso, *ex officio*, il giudice «nazionale» eletto dall'Alta Parte Contraente contro la quale era stato presentato il ricorso o, in difetto, la persona da essa designata in qualità di giudice)⁸³.

La lentezza e progressività nel rafforzamento dello *status* processuale del ricorrente individuale nell'ordinamento della CEDU – che ho sommariamente delineato – riflette dunque una scelta compromissoria tra la concessione di un accesso diretto all'individuo di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo e la tendenza a circoscrivere il carattere autonomo dello stesso nell'azionabilità del rimedio.

Orbene la originaria attribuzione all'individuo del solo diritto di adire la Commissione (e la disparità rispetto ai contenuti dell'analogo diritto conferito allo Stato), unita alla competenza «facoltativa» della Commissione in materia, erano il frutto del ricercato compromesso talché l'attenuazione o rimozione di tali limiti sarebbero stati l'oggetto precipuo della riforma del sistema effettuata, prima con il protocollo n. 9 e poi con il protocollo n. 11. Quanto al protocollo n. 14 esso non modifica la situazione soggettiva dell'individuo nel senso di variarne lo *status* processuale.

Proprio l'ampiezza delle condizioni di legittimazione, in senso oggettivo e soggettivo, in un sistema giurisdizionale quale quello CEDU «esterno» all'ordinamento nazionale, nell'erosione dell'esclusività del rapporto Stato/individuo andando ad operare nel cuore del tradizionale esercizio di prerogative sovrane, non può non costituire dunque un argomento particolarmente significativo a favore della configurabilità di forme di «soggettività attiva» dell'individuo nel diritto convenzionale.

5. Legittimazione all'azione nel sistema CEDU. Contenuto e limiti di una personalità internazionale relativa (*o sui generis*) dell'individuo.

In conclusione, la piena giustiziabilità del diritto di azione individuale e l'ampia legittimazione processuale attribuita ai soggetti individuali nel quadro del sistema CEDU – con l'avvenuta eliminazione dell'accettazione, da parte statale, della competenza della

⁸³ Come corollario delle modifiche procedurali apportate dal protocollo n. 9 andava individuato l'inserimento, nell'art. 31, par. 2, del ricorrente individuale quale ulteriore destinatario del rapporto che la Commissione era tenuta a redigere (in caso di esito negativo del procedimento di conciliazione) ed a trasmettere al Comitato dei Ministri.

Corte europea – assurgono a fattore incontrovertibile di titolarità, diretta ed immediata, in capo ad essi di alcuni diritti processuali che completano il *corpus* dei diritti sostanziali contemplati nel sistema convenzionale: una titolarità pressoché completa con riferimento alla fase della proposizione del ricorso e del *locus standi* dell'individuo davanti alla Corte.

Si tratta nondimeno di una legittimazione che risente, come si è sottolineato, della natura e della struttura del sistema convenzionale di riferimento laddove la richiamata regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne (artt. 35 CEDU), quale condizione di ricevibilità o di ammissibilità del ricorso individuale, fa prevalere l'interesse statale ad evitare l'internazionalizzazione della pretesa sull'interesse individuale al soddisfacimento della stessa.

Quanto ai confini soggettivi di tale legittimazione l'attribuzione del *locus standi in iudicio* alla sola vittima (nel senso più o meno lato indicato) si fonda sull'esistenza di un interesse subiettivo che circoscrive la categoria dei legittimati all'azione.

L'esito della attivazione di tale procedura giurisdizionale da parte dell'individuo si traduce in una pronuncia che può rispondere anche ad un doppio fine. Il primo consiste nell'accertamento della violazione commessa dallo Stato e nella previsione del relativo rimedio; il secondo eventuale, riflesso e di natura non «rimediale», si può tradurre nell'indurre processi di «revisione» all'interno degli ordinamenti statuali per effetto di modifiche di tipo legislativo, amministrativo e giurisprudenziale.

Orbene è evidente che la legittimazione all'azione del soggetto non statale non può non incontrare dei limiti evidenti rispetto alla fase di esecuzione della sentenza laddove egli risulta sprovvisto di qualsiasi potere di ottenere l'osservanza della norma violata.

Tenuto conto che una piena soggettività internazionale dell'individuo implicherebbe, fra l'altro, anche la possibilità di ottenere direttamente tale esecuzione, se dovessimo considerare essenziale l'elemento della sua partecipazione all'attuazione coattiva del diritto internazionale, tale circostanza non potrebbe non condurre ad una soluzione negativa rispetto alla configurabilità di una personalità internazionale dell'individuo.

Restano delle questioni aperte.

Può la legittimazione processuale all'interno di ordinamenti convenzionali come costituisce la CEDU, assurgere ad indicatore (ovviamente parziale) dello *status* di soggetto per l'individuo nell'ordinamento internazionale?⁸⁴

Come si anticipava questo contributo non ha la pretesa di misurarsi con il ben più ampio interrogativo relativo alla titolarità per gli individui di posizioni soggettive

⁸⁴ D. SHELTON, *The Status of Individuals in International Law*, in *American Society of International Law. Proceedings of the Annual Meeting*, 2006, pp. 249-252, spec. p. 249 ss., reperibile [online](#), si esprime in senso affermativo sul punto.

derivanti dalle norme internazionali generali. Esso, anche in ragione della rafforzata tutela dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale che non può non produrre *follow-up* anche rispetto al tema della personalità giuridica dell'individuo⁸⁵, ha inteso soffermarsi su di una questione più specifica, quale segmento della più ampia *vexata quaestio*.

L'utilizzo di strumenti d'indagine diversi al fine di fornire un (parziale) contributo rispetto alla *vetero-nova quaestio* della personalità internazionale dell'individuo costituisce una conseguenza della significativa e inconfutabile diversità tra le caratteristiche del soggetto statale, produttore e destinatario delle norme internazionali, e quelle del «soggetto» individuale, beneficiario e destinatario di alcune norme internazionali che gli consentono una partecipazione alla funzione di accertamento del diritto (ma non già a quella di produzione o di esecuzione).

D'altra parte, analogo ragionamento fu compiuto dalla Corte internazionale di giustizia (CIG), con il ricorso ad un approccio funzionalistico che avrebbe trovato ampio seguito giurisprudenziale e significativo riscontro dottrinale, nel celeberrimo parere consultivo sulla riparazione per i danni subiti al servizio delle Nazioni Unite⁸⁶. Come è ben noto, in quel caso, con riferimento all'accertamento della personalità giuridica internazionale, di fronte alla mancanza nella Carta delle Nazioni Unite di una norma che esplicitamente la attribuisse all'organizzazione, la CIG andava a verificare, nel loro complesso, fini, struttura e competenze dell'ente. Ad esito di questo accertamento essa riconosceva un'autonoma soggettività internazionale all'organizzazione rispetto agli Stati membri.

Ebbene il parere consultivo, nel superare la classica concezione che riserva la soggettività internazionale ai soli Stati⁸⁷, sottolineava la strutturale diversità del soggetto-organizzazione rispetto al soggetto-Stato e si soffermava sul fatto che, in ogni ordinamento giuridico, i soggetti non sono identici riguardo alla natura o all'estensione dei loro diritti laddove la loro natura è strettamente legata ai bisogni della comunità⁸⁸.

⁸⁵ V. in tal senso B. NASCIMBENE, *L'individuo e la tutela internazionale dei diritti umani*, in AA. VV., *Istituzioni di diritto internazionale*, 7^a ed., Torino, 2021, cit., pp. 390-391. V. anche U. LEANZA, *L'individuo e i diritti umani nell'ordinamento internazionale e in quello europeo*, in *La Comunità internazionale*, 2019, pp. 301-312.

⁸⁶ Corte internazionale di giustizia, [Opinion 11.4.1949](#), *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*, p. 174. S. ROSENNE, *The Law and Practice of the International Court, 1920-2005*, vol. I, *The Court and the United Nations*, The Hague, 2005, p. 307, lo qualifica come «one of the most important judicial pronouncements of [the ICJ] and a watershed in the development of the law of intergovernmental organizations». La Corte era chiamata a stabilire se le NU potessero essere risarcite del danno causato da Israele per la violazione di norme internazionali a tutela degli agenti delle stesse NU. Per rispondere a tale quesito la Corte dovette misurarsi per la prima volta con il tema della personalità giuridica internazionale delle NU. Sia consentito rinviare a A. DI STASI, *La personalità giuridica internazionale delle organizzazioni internazionali*, cit., p. 128 ss.

⁸⁷ Come classicamente sosteneva H. LAUTERPACHT, *The Development of International Law by the International Court*, London, 1958.

⁸⁸ *Ivi* (p. 178), con il ricorso ad una espressione divenuta celebre, si affermava che «*the subjects of*

Ora, a prescindere dalla soluzione del caso di specie e dalle conclusioni estensibili ad altre organizzazioni internazionali, mi sembra che il ragionamento della CIG sulla non uguaglianza dei soggetti di diritto internazionale riguardo alla natura e all'estensione dei loro diritti e sulla loro funzionalizzazione ai bisogni della comunità internazionale, *mutatis mutandis*, sia suscettibile di applicazione anche rispetto ad altri «soggetti» quali l'individuo.

In conclusione, ritengo che si possa ritenere lo *status* soggettivo dell'individuo come legato a criteri propri e peculiari che si traducono in una nozione di personalità internazionale di tipo strutturale, in certo modo diversificata dalla nozione «classica» o assoluta utilizzabile per il soggetto statale. Si tratta, in altri termini, di una personalità relativa o parziale, idonea a rilevare la crescente presenza, nella vita giuridica internazionale, di altri «soggetti» o potestà, oltre agli Stati ed alle organizzazioni internazionali, che esplicano funzioni in parte condivise con quelle dei soggetti tradizionali, in parte diverse e non omologabili rispetto a quelli: una soggettività, in ogni caso, *sui generis* o limitata.

law in any legal system are not necessarily identical».

ABSTRACT: questo lavoro si propone di svolgere, in una prospettiva evolutiva, alcune considerazioni a margine di una *vexata quaestio* di grande portata teorica, quale è quella della soggettività internazionale dell'individuo, con riferimento all'attuale fase di sviluppo della comunità internazionale. Il tema sarà declinato con riguardo ad un sistema convenzionale *sui generis* quale è quello rappresentato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali con riferimento al solo profilo attivo della soggettività internazionale dell'individuo, vista sotto il versante della legittimazione all'azione alla Corte europea.

PAROLE CHIAVE: individui; soggetti di diritto internazionale; capacità giuridica limitata nel diritto internazionale; Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; Corte europea dei diritti dell'uomo; ricorso individuale.

On the broader vetero-nova quaestio concerning the international subjectivity of the individual. Some considerations with reference to the legal standing in the ECHR system

ABSTRACT: the aim of this work is to develop, from an evolutionary perspective, some considerations on the periphery of a vexata quaestio of great theoretical importance, namely that of the international subjectivity of the individual, with reference to the current stage of development of the international community. The issue will be examined in relation to a sui generis conventional system, such as that represented by the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, with reference only to the active profile of the international subjectivity of the individual, seen from the perspective of legitimation for action before the European Court.

KEYWORDS: individuals; subjects of international law; limited legal capacity in international law; European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; European Court of Human Rights.